

STATUTO

Associazione BEL PAESE

ART. 1 – COSTITUZIONE

A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36, 37, 38, del Codice Civile, della Legge 266/91 e dalle leggi emesse nel tempo in materia di Associazionismo (Legge n. 266 del 11/08/1991, Legge n. 460 del 18/11/1997 e la Legge n. 383 del 07/12/2000 e seguenti) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro, si è liberamente costituita l'Associazione BEL PAESE di seguito denominata Associazione.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione attualmente ha sede in Valmadrera in via Giovanni Pascoli n.55.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sopra indicata, mediante semplice delibera, senza procedere alla modifica del presente statuto e dei regolamenti.

ART. 3 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI

a) L'Associazione ha il compito di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, aggregazione, solidarietà e pluralismo, le iniziative ed attività culturali, ricreative, artistiche, assistenziali, formative, sportive, ambientali e turistiche. Per tali scopi ed attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie od avvalersi, se del caso, di strutture esterne.

b) L'Associazione, inoltre, può aderire e partecipare ad iniziative dell'Associazionismo culturale, umanistico, ricreativo, sportivo, ambientale e promuovere, direttamente o con altre Associazioni, lo sviluppo del rapporto con le aggregazioni sociali e gli strumenti di partecipazione presenti sul territorio.

c) L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi, si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, senza finalità politiche.

ART. 4 – CARATTERISTICHE

- a) La figura giuridica dell'Associazione è quella delle Associazioni secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro e secondo le normative vigenti.
- b) La durata dell'Associazione è illimitata.
- c) L'Associazione è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, persegue scopi civili e solidaristici, è amministrativamente indipendente, è diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto dai Soci.
- d) L'Associazione adotta un proprio regolamento elettorale.
- e) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall'Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
- f) L'Associazione, in considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate (culturale, ricreativa, turistica, sportiva, assistenziale, ecc.) e gruppi di interesse.
- g) L'Associazione può istituire uffici, recapiti e unità distaccate.
- h) L'Associazione può promuovere intese, scambi e affiliazioni con Associazioni, Organizzazioni, Enti, Fondazioni, Circoli o loro rappresentanti.
- i) E' fatto divieto alle associazioni esercitare attività commerciali, per le quali la stessa associazione non sia munita di apposita licenza e che non abbiano finalità coincidenti con quelle assegnate all'associazione stessa dalle presenti norme, ovvero far esercitare ad altri nei propri locali attività commerciale, salvo i servizi di mensa o di bar dati in appalto a terzi.
- j) E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione

non siano imposte dalla legge.

ART. 5 – SOCI

I soci dell'Associazione sono classificati come segue:

- Tutti coloro i quali, condividendone gli scopi statutari, chiedono di aderire all'associazione.
- a) Sono soci dell'Associazione coloro che sono in regola con il versamento della quota sociale annua che verrà stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
- b) Ai soci è rilasciata una tessera.
- c) L'impegno del socio è annuo e s'intende tacitamente rinnovato quando il socio stesso, entro il 31 dicembre, non abbia presentato domanda di dimissioni.
- d) I soci che abbiano raggiunto la maggiore età sono elettori ed eleggibili alle cariche sociali.
- e) Le persone che partecipano all'attività dell'Associazione devono mantenere contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati all'Associazione.
- f) I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del regolamento generale e di tutti gli eventuali regolamenti interni.
- g) La qualità di socio si perde per dimissioni o per radiazione per gravi trasgressioni, deliberata dal Consiglio Direttivo.
- h) I soci possono essere richiamati, o sospesi con delibera del Consiglio Direttivo per i seguenti motivi:
 - qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
 - qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
 - i soci sospesi o espulsi possono ricorrere contro il provvedimento disciplinare nella

prima assemblea in forma scritta.

- i) La permanenza dell'iscrizione a socio dell'Associazione è subordinata al pagamento della quota associativa.
- j) Alle iniziative dell'Associazione possono essere invitate a partecipare persone secondo le modalità sopra espresse.
- k) Per l'ammissione all'Associazione si deve presentare la richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo che ne valuterà le risposdenze.
- l) L'associazione deve tenere l'elenco aggiornato dei soci.
- m) E' in ogni caso prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. L'Associazione è ispirata ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Viene esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa ed è previsto, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.
- n) E' prevista l'intrasmissibilità della quota associativa ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 6 – ORGANI

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei Sindaci Revisori.

E' prevista la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Tutte le cariche sono elettive.

Viene inoltre sancito il principio del voto singolo.

ART. 7 – L'ASSEMBLEA

a) L'assemblea rappresenta l'organo sovrano ed è costituita dai soci in regola con il tesseramento.

Le sue deliberazioni, adottate in conformità allo statuto ed a maggioranza dei voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

b) L'assemblea:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto patrimoniale;
- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività, di investimenti e eventuali interventi straordinari;
- delibera la costituzione di sezioni, associazioni, società ed altri organismi;
- approva le modifiche allo Statuto.

c) L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista, con comunicazione agli aventi titoli in formato elettronico, fax od ogni altro strumento idoneo allo scopo e tale da garantire il ricevimento della comunicazione da parte del destinatario, nonché mediante avviso affisso nella bacheca della sede e unità distaccate, specificando la data, l'ora e la sede della riunione, nonché l'ordine del giorno in discussione.

d) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci.

e) In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

f) La seconda convocazione dell'Assemblea può avere luogo anche nella stessa giornata a distanza di almeno 1 ora dopo la prima.

g) Ai fini della partecipazione all'Assemblea e dell'esercizio di voto si rimanda all'apposito regolamento.

h) L'assemblea dei soci è convocata, in via ordinaria, entro il 30 aprile:

- per discutere ed approvare il programma delle attività da svolgere ed il bilancio preventivo presentato dal Consiglio Direttivo.
- per discutere ed approvare la relazione annuale, finanziaria e morale del Consiglio Direttivo circa l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché il rendiconto economico-finanziario.
- per eleggere i membri della Commissione elettorale per il rinnovo delle cariche sociali.

i) L'Assemblea è inoltre convocata in via straordinaria :

- per deliberare su altri argomenti proposti dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi, in questo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data in cui perviene la richiesta.

j) Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali con pagine numerate, affisse nei locali dell'Associazione per almeno 10 giorni successivi alla data di approvazione. Successivamente ogni Socio potrà prendere visione e chiedere copia scritta delle stesse al Presidente.

k) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberante dell'Associazione si rinnova ogni 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

b) Il Consiglio è costituito da 3 (tre) a 11 (undici) membri eletti dai soci, il numero può essere variato su proposta del Consiglio Direttivo, ratificata dall'assemblea dei Soci.

c) Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, uno o più vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.

- d) Promuove le iniziative e le attività dell'Associazione.
- e) Provvede alla gestione delle attività sociali, autorizzando le relative entrate e spese nei limiti, per queste ultime, delle somme stanziare per i diversi titoli del bilancio preventivo.
- f) Redige il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale, da sottoporre, per l'approvazione, unitamente alla relazione, all'assemblea dei soci.
- g) Stabilisce la misura delle quote annue a carico dei soci entro il 31 dicembre, se la quota annuale viene aumentata, tale decisione deve essere sottoposta a delibera assembleare.
- h) Stabilisce eventuali quote straordinarie a carico dei soci entro il 31 dicembre di ogni anno, tale decisione deve essere sottoposta a delibera assembleare.
- i) Espleta tutte le attività ad esso demandate dallo Statuto.
- j) Accetta eventuali donazioni, erogazioni liberali, lasciti, sponsorizzazioni.
- k) Delibera sull'ammissione dei soci.
- l) Delibera sulla radiazione dei soci, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei soci.
- m) Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di un Consigliere.
- n) Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nelle associazioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell'attività volontaria anche di Soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.
- o) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente od in sua assenza, dal Vice Presidente o altro componente nominato dal Consiglio Direttivo e da un segretario per la relazione del verbale.
- p) Fino alla nomina dei nuovi Consiglieri resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l'ordinaria amministrazione.
- q) Le riunioni sono valide quando ad esse partecipa la metà più uno (50% +1) dei Consiglieri.

r) Le deliberazioni sono valide se ottengono i voti favorevoli di almeno la metà più uno dei Consiglieri presenti.

s) Il Consiglio Direttivo è tenuto a verbalizzare, tutte le proprie decisioni.

t) La carica di Consigliere si perde :

- per dimissioni;
- per perdita della qualifica di socio ordinario;
- per mancata partecipazione, senza valido motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo.

u) Il Consigliere che viene a mancare, per qualsiasi motivo, viene sostituito dal primo dei Candidati non eletti.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci ed ai terzi.

- a) Convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo.
- b) Provvede alla convocazione delle Assemblee dei Soci e cura l'esecuzione delle relative delibere.
- c) Stipula gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.
- d) Dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- e) Assicura la tempestiva compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto.
- f) Esegue verifiche periodiche di cassa.
- g) Sorveglia la conservazione dei locali, arredi ecc. di proprietà dell'Associazione.
- h) Cura l'esatta osservanza dello Statuto da parte di tutti i soci.
- i) Esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente o

un consigliere appositamente delegato dal Presidente.

ART. 10 – IL SEGRETARIO

Il Segretario provvede a :

- a) compilare i Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo.
- b) tenere aggiornato il Libro dei Soci.
- c) curare il disbrigo della corrispondenza.

ART. 11 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile dei beni dell'Associazione dei quali è consegnatario. Tuttavia egli può affidare ad altri incaricati dell'Associazione la custodia degli stessi o di parte di essi, mediante sub-inventari, note di consegna e ricevute.

Il Tesoriere provvede a :

- a) eseguire le operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su ordine del Presidente.
- b) tenere aggiornati i libri contabili e l'inventario.
- c) rappresentare al Presidente, alla fine di ogni trimestre, la situazione finanziaria dell'Associazione.

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo dell'Associazione, è composto da 3 (tre) membri, eletti fra i soci.

Il Collegio dei Sindaci :

- a) nomina il proprio Presidente.
- b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti ed accerta la regolare tenuta della contabilità.
- c) può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo, senza aver diritto di voto.
- d) controlla, quando lo ritiene opportuno, ma almeno ogni tre mesi, la gestione finanziaria, facendo ciò risultare con l'apposizione della firma dei suoi componenti nei libri contabili e

trasmettendo notizia dei risultati di ciascuna verifica al Consiglio Direttivo.

e) le riunioni Collegiali, così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Sindaci che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

f) esamina e vista il Bilancio preventivo ed il Rendiconto annuale dell'Associazione prima della loro presentazione, per l'approvazione, all'Assemblea dei soci alla quale fa conoscere il proprio parere con apposita relazione. In caso di rifiuto del visto, il Collegio dei Sindaci deve subito informare il Consiglio Direttivo, specificandone i motivi.

La carica di Sindaco si perde :

- per dimissioni;
- per perdita della qualifica di socio effettivo;
- per mancata partecipazione, senza valido motivo, a tre sedute consecutive del Collegio Sindacale.

ART. 13 – DIMISSIONI

a) I Soci possono recedere dall'iscrizione all'Associazione secondo le modalità previste all'art.5 .

b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni devono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.

c) In caso di dimissioni di ciascun membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica dell'organo stesso, spetta al Presidente dell'Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

d) Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci Revisori debbono essere inviate al Collegio stesso. Spetta al Presidente del Collegio dei Sindaci, subito dopo la ratifica, dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) ed al Consiglio delle variazioni avvenute.

ART. 14 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Le funzioni di membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e degli organi delle sezioni, delle associazioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria, sono completamente gratuite. Eventuali rimborsi spese, dovranno essere concordati e definiti specificamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell'Associazione. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono volontarie e gratuite.

ART. 15 – PATRIMONIO: entrate e spese

Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) dalle quote associative.
- b) da contributi associativi.
- c) eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative dell'Associazione.
- d) eventuali contributi pubblici.
- e) proventi dalle manifestazioni e dalle gestioni dell'Associazione.
- f) donazioni, lasciti testamentari, sponsorizzazioni, elargizioni speciali, sia di persone sia di Enti pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione.
- g) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.
- h) entrate derivanti da iniziative di promozione finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- j) le spese dell'Associazione non devono superare le entrate.
- k) l'Associazione non può in alcun modo distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla legge.

ART. 16 – ESERCIZI SOCIALI

- a) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
- b) Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo e di previsione, i quali dovranno essere presentati all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo.
- c) Eventuali avanzi di gestione, debbono essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
- d) I bilanci regolarmente approvati oltre ad essere trascritti nel libro verbale dell'Assemblea, rimangono affissi nei locali del Circolo per almeno 10 (dieci) giorni successivi alla data di approvazione. Successivamente ogni Socio potrà prendere visione e chiedere copia scritta degli stessi al Presidente.

ART. 17 – ELEZIONI

L'elezione delle cariche, per il Consiglio Direttivo e per il Collegio dei Sindaci Revisori, è effettuata a scrutinio segreto, secondo le norme contenute nel regolamento elettorale, approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 18 – MODIFICHE STATUTARIE

- a) Il presente Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 dei soci.
- b) Le proposte di modifica dovranno essere portate a conoscenza dei soci prima dell'Assemblea prevista.
- c) L'approvazione delle modifiche è effettuata a maggioranza di almeno 2/3 dei soci nell'assemblea in prima convocazione.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può avere luogo nella stessa giornata ma

deve essere effettuata a distanza di almeno 1 (uno) giorno dopo la prima.

d) Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato è sempre competente il Consiglio Direttivo.

ART. 19 – SCIoglimento

a) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Soci.

b) In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 662 e salvo diverse disposizioni di Legge.

c) La scelta del beneficiario è deliberata dall'Assemblea con la maggioranza di almeno i 2/3 dei soci.

ART. 20 – AFFILIAZIONI

L'Associazione per la propria attività potrà essere affiliato ad un'associazione formalmente riconosciuta. Tale affiliazione avrà una validità annuale e potrà essere tacitamente rinnovata dal Consiglio Direttivo, così come prevedono le Leggi vigenti in materia.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda alle normative vigenti in materia.

Approvato in data 21/09/2014.

INDICE

ART. 1 – COSTITUZIONE	1
ART. 2 – SEDE	1
ART. 3 – PRINCIPI E SCOPI GENERALI	1
ART. 4 – CARATTERISTICHE	2
ART. 5 – SOCI	3
ART. 6 – ORGANI	4
ART. 7 – L'ASSEMBLEA	5
ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO	6
ART. 9 – IL PRESIDENTE	8
ART.10 – IL SEGRETARIO	9
ART.11 – IL TESORIERE	9
ART.12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI	9
ART.13 – DIMISSIONI	10
ART.14 – GRATUITA' DEGLI INCARICHI	11
ART.15 – PATRIMONIO: entrate e spese	11
ART.16 – ESERCIZI SOCIALI	12
ART.17 – ELEZIONI	12
ART.18 – MODIFICHE STATUTARIE	12
ART.19 – SCIoglimento	13
ART.20 – AFFILIAZIONI	13
ART.21 – DISPOSIZIONI FINALI	13